

II. Parte seconda: Singoli diritti

A. Diritto fondamentale & diritti dell'uomo

1. Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 22/02/2007 pag. 0001 – 0014

Articolo 10 Cooperazione con la società civile; piattaforma dei diritti fondamentali

1. L'agenzia coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali, ivi compresa la lotta contro il razzismo e la xenofobia a livello nazionale, europeo o internazionale. A tal fine l'agenzia stabilisce una rete di cooperazione ("piattaforma dei diritti fondamentali") costituita da organizzazioni non governative per la difesa dei diritti dell'uomo, da sindacati e associazioni di datori di lavoro, da enti socioprofessionali competenti, da chiese, da associazioni religiose, filosofiche e non confessionali, da università, nonché da esperti qualificati di organizzazioni ed enti a livello europeo e internazionale.

2. Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 29/12/2006 pag. 0001 – 0011, modificato da Regolamento (UE) n. 1340/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 347 del 30.12.2011, pag. 0032–0033

Articolo 2 Campo di applicazione

(...)

b) promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i) l'abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii) il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii) la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

(...)

B. Assenza di discriminazione e parità di trattamento

1) Lotta contro il razzismo e la xenofobia

a. Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 23 ottobre 1995, sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia

Gazzetta ufficiale n. C 312 del 23/11/1995, pag. 0001–0003

I. Considerazioni generali

L'istruzione e la formazione svolgono un ruolo di grande importanza che comporta l'impegno a livello locale, nazionale ed europeo, a combattere il razzismo e la xenofobia.

Compito fondamentale dei sistemi d'istruzione è la promozione del rispetto di tutti gli esseri umani, indipendentemente dalle origini culturali e dalle idee religiose. Inoltre, essi possono svolgere un ruolo insostituibile nel miglioramento della conoscenza della diversità culturale.

(...)

II. Il contributo dei sistemi d'istruzione alla lotta contro atteggiamenti razzisti e xenofobi

(...)

I sistemi scolastici possono contribuire efficacemente alla promozione del rispetto, della tolleranza e della solidarietà nei confronti di persone o gruppi di diversa origine etnica, culturale o religiosa mediante azioni quali: (...)

In conclusione, **IL CONSIGLIO ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI:**

INVITANO la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri,

3. a sostenere lo scambio di esperienze raccogliendo e divulgando le informazioni sul contributo dei sistemi d'istruzione europei nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e nell'integrazione di persone di diversa origine etnica, culturale e religiosa;

b. Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali

Gazzetta ufficiale n. C 296 del 10/11/1995 pag. 0013 – 0014

[Considerazioni]

considerando che, nella risoluzione sul Libro bianco (5) sulla politica sociale europea del 19 gennaio 1995, il Parlamento europeo aveva rivolto un pressante invito alla Commissione «a presentare proposte intese a garantire la parità delle opportunità sul mercato del lavoro, a prescindere da età, razza, sesso, impedimenti e convinzioni»;

(...)

considerando che questa risoluzione lascia impregiudicato sia il diritto comunitario, con particolare riguardo alla libera circolazione delle persone, sia le disposizioni nazionali pertinenti in materia di sicurezza sociale, diritto di soggiorno e possibilità d'impiego applicabili alle persone non tutelate dal diritto comunitario,

1. **CONDANNANO** con il massimo vigore il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, in tutte le loro forme, la violazione flagrante dei diritti della persona, nonché l'intolleranza religiosa, in particolare nei settori dell'occupazione e degli affari sociali;

(...)

4. **PRENDONO ATTO** con interesse del fatto che il Consiglio sta studiando misure riguardanti:

a) l'incriminazione nel diritto interno degli Stati membri di qualsiasi incitamento alla discriminazione, alla violenza e all'odio razziale o religioso;

(...)

7. INVITANO gli Stati membri, tenuto conto delle raccomandazioni della commissione consultiva «razzismo e xenofobia», a progredire nel perseguimento dei seguenti obiettivi comuni:

a) garantire la protezione delle persone contro qualsiasi forma di discriminazione basata su razza, colore, religione o origine nazionale, o etnica;

(...)

e) favorire l'adesione dei giovani e dell'opinione pubblica europea ai principi democratici e ai diritti dell'uomo, nonché al principio della diversità culturale e religiosa;

c. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

Gazzetta ufficiale n. C 157 del 27/06/1990 pag. 0001 – 0003

[Considerazioni]

considerando che, l'11 giugno 1986, il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione, constatando «l'esistenza e l'aumento nella Comunità di atteggiamenti, movimenti e atti di violenza xenofobi spesso diretti contro immigrati», hanno adottato una dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia (6) in cui «condannano con vigore tutte le manifestazioni di intolleranza, di ostilità e di uso della forza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo di differenze di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o nazionale» e «ritengono indispensabile che siano presi tutti i provvedimenti necessari per garantire la realizzazione della loro volontà comune di salvaguardare la personalità e la dignità di ogni membro della società e di rifiutare qualsiasi forma di segregazione nei confronti degli stranieri»;

d. Dichiarazione contro il razzismo e la xenofobia

Gazzetta ufficiale n. C 158 del 25/06/1986 pag. 0001 - 0003

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO, I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

(...)

1. condannano con vigore tutte le manifestazioni di intolleranza, di ostilità e di uso della forza nei confronti di una persona o di un gruppo di persone a motivo di differenze di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o nazionale;

(...)

2) Assenza di discriminazione e parità di trattamento nell'ambito professionale

a. Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 23/12/2011, pag. 0001-0009

[Considerazioni]

(29) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, in particolare in conformità della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

b. Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 05/12/2008 pag. 0009 – 0014

CAPO II - CONDIZIONI DI LAVORO E D'OCCUPAZIONE

Articolo 5 - Principio della parità di trattamento

1. Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgerci il medesimo lavoro.

Ai fini dell'applicazione del primo comma le regole in vigore nell'impresa utilizzatrice riguardanti:

a) la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani; e

b) la parità di trattamento fra uomini e donne e ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali,

devono essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.

(...)

c. Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Gazzetta ufficiale n. L 406 del 30/12/2006 pag. 0001 – 0006, modificato da Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, Gazzetta ufficiale n. L 167 del 29/06/2009 pag. 0026 - 0029

Articolo 7 Parità tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri

adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

d. Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 21/12/2004 pag. 0037 – 0043

[Considerazioni]

(3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione.

e. Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 27/04/2004 pag. 0001 - 0118

Allegato I Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. (...)

3. L'articolo 1 bis diventa l'articolo 1 quinquies ed è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Nell'applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato VII."

(...)

30. L'articolo 26 è modificato come segue.

a) Al terzo comma, il testo seguente è aggiunto dopo i termini "lettera raccomandata": "all'ultimo indirizzo indicato dal funzionario."

b) Il quarto comma è sostituito dal testo seguente: "Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose del funzionario, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.

Il comma precedente non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti al funzionario che risultano necessari all'applicazione del presente statuto."

(...)

Allegato II Modifica del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee

45. Il titolo IV diventa titolo V ed è inserito il seguente titolo IV:

"Titolo IV Degli agenti contrattuali

Capitolo 3 Condizioni di assunzione

Articolo 82

1. Gli agenti contrattuali sono assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri senza distinzione di origine razziale o etnica, di credo politico, filosofico o religioso, di età o di disabili-

tà, di sesso o di orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare.

f. Codice di condotta della Banca centrale Europea in conformità dell'articolo 11.3 del regolamento interno della Banca centrale europea

Gazzetta ufficiale n. C 076 del 08/03/2001 pag. 0012 - 0015

2. Principi fondamentali

2.1. Parità di trattamento e assenza di discriminazione [1° comma]

I destinatari sono tenuti ad evitare ogni forma di discriminazione e in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, invalidità fisiche, preferenze sessuali, opinioni politiche, orientamenti filosofici o convinzioni religiose.

g. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 02/12/2000 pag. 0016 - 0022

[Considerazioni]

(...)

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

(...)

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un'attività lavorativa.

(...)

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

(...)

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(...)

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(...)

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e il lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2 Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che

ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 4 Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

(...)

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizza-

zioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

Capo III Disposizioni particolari

Articolo 15 Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.

2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

h. Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 781/98 del Consiglio del 7 aprile 1998 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità in materia di parità di trattamento

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 15/04/1998 pag. 0004 - 0005

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1) dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. I funzionari hanno diritto, nell'applicazione dello statuto, alla parità di trattamento senza alcun riferimento, diretto o indiretto, alla razza, al credo politico, filosofico o religioso, al sesso od all'orientamento sessuale, fatte salve le norme statutarie pertinenti che richiedono uno stato civile determinato.»

(...)

2) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare».

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee è modificato come segue:

(...)

2) all'articolo 12, il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli agenti temporanei sono scelti senza distinzione di razza, credo politico, filosofico o religioso, di sesso od orientamento sessuale ed indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro situazione familiare»;

(...)

i. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1976 pag. 0024 – 0046, modificato da Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio del 23 febbraio 1987, Gazzetta ufficiale n. L 072 del 14/03/1987 pag. 0015 - 0028

Capitolo 3 Condizioni di assunzione

Articolo 23

1. L'assunzione degli agenti deve assicurare alla Fondazione la collaborazione di persone dotate delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunte secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

Gli agenti sono scelti senza distinzione di razza, di religione o di sesso.

(...)

3) Assenza di discriminazione del cittadino nella condotta amministrativa

a. Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 – 0058, modificato da Regolamento (UE) n. 154/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 058 del 29/02/2012 pag. 0003 - 0004

TITOLO III PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI

CAPO II Domanda di visto

Articolo 14 Documenti giustificativi

1. All'atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente presenta:

(...)

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE

Articolo 39 Condotta del personale

1. I consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente.

2. Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3. Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali.

ALLEGATO II

Elenco non esaustivo di documenti giustificativi

I giustificativi di cui all'articolo 14, che i richiedenti il visto devono presentare, possono includere i documenti seguenti:

A. DOCUMENTI RELATIVI ALLA FINALITÀ DEL VIAGGIO

(...)

4) Per viaggi intrapresi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altre ragioni:

- inviti, carte di ingresso, iscrizioni o programmi indicanti ove possibile il nome dell'organizzazione ospitante e la durata del soggiorno, o qualsiasi altro documento appropriato che indichi lo scopo del viaggio.

ALLEGATO X ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

(...)

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

- riceva i richiedenti con cortesia,
- rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
- non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
- si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

b. Regolamento (CE) n. 390/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 28/05/2009 pag. 0001 – 0010, modificato da Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 - 0058

[Considerazioni]

(1) Per garantire l'affidabile verifica e identificazione dei richiedenti è necessario introdurre dati biometrici nel sistema di informazione visti (VIS) istituito con la decisione 2004/512/CE del Consiglio [3], e stabilire un quadro giuridico per il rilevamento di tali identificatori biometrici. Inoltre, l'attuazione del VIS richiede nuove forme di organizzazione per il ricevimento delle domande di visto.

(...)

Articolo 1 Modifiche dell'istruzione consolare comune

L'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria è modificata come segue:

(...)

2) la parte III è modificata come segue:

(...)

b) è aggiunto il seguente punto:

"5. Condotta del personale

Le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri garantiscono che i richiedenti siano accolti cortesemente.

Il personale consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.";

(...)

5) è aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO 19

Elenco dei requisiti minimi da includere nello strumento giuridico in caso di cooperazione con fornitori esterni di servizi

(...)

B. Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività il fornitore esterno di servizi in merito alla condotta del personale:

a) provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b) garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

- riceve i richiedenti con cortesia,
- rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti,
- non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e
- si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando detto personale cessa dalle sue funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

c. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 24/12/2008 pag. 0098 – 0107

[Considerazioni]

(21) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

d. Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS)

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13/08/2008 pag. 0060 – 0081, modificato da Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, Gazzetta ufficiale n. L 243 del 15/09/2009 pag. 0001 - 0058

[Considerazioni]

(12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Principi generali

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.

2. Ogni autorità competente assicura che, nell'utilizzare il VIS, essa non discrimina i richiedenti e i titolari di un visto per motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale e rispetta pienamente la dignità umana e l'integrità dei richiedenti o dei titolari di un visto.

e. Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/2007 pag. 0030 – 0039

[Considerazioni]

(16) Il presente regolamento contribuisce alla corretta applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [3]. A tal fine, nell'effettuare le verifiche e la sorveglianza di frontiera, i membri delle squadre e gli agenti distaccati non dovrebbero esercitare verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tutte le misure adottate in esecuzione dei loro compiti e nell'esercizio delle loro funzioni dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

Articolo 6 - Compiti e competenze dei membri delle squadre

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

f. Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 13/04/2006 pag. 0001 – 0032, modificato da Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 112 del 24/04/2012 pag. 0006 – 0110

Titolo II Frontiere esterne

Capo I Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Articolo 5 Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell'arco di sei mesi, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti: (...)
2. L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

Capo II Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Articolo 6 Effettuazione delle verifiche di frontiera

1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana. Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
2. Nell'effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Allegato I Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso

I giustificativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, possono comprendere:

d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.

g. Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 25/11/2004, pag. 0001–0011, modificato da Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 304 del 22/11/2011, pag. 0001–0017

CAPO II COPITI

Articolo 3 ter Composizione e impiego delle squadre europee di guardie di frontiera

4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre europee di guardie di frontiera rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

h. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 30/04/2004 pag. 0001 – 0123, modificato da Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 349 del 19/12/2012 pag. 0045 - 0046

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 Ambito d'applicazione «ratione materiae»

(...)

5. Il presente regolamento non si applica:

a) all'assistenza sociale e medica; o

b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.

i. Codice di buona condotta amministrativa nell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Gazzetta ufficiale n. C 371 del 23/12/2000 pag. 0014 - 0017

Articolo 5 Assenza di discriminazione

1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell'adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. Membri del pubblico nella medesima situazione ricevono pari trattamento.

(...)

3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, origine etnica, religione o credo, handicap, età od orientamento sessuale.

j. Guida ai doveri dei funzionari e agenti del Parlamento europeo (Codice di buona condotta)

Gazzetta ufficiale n. C 097 del 05/04/2000 pag. 0001 – 0012

III. Relazioni con i cittadini

4. Il funzionario o agente deve sempre evitare, nell'esercizio delle sue funzioni e quando esamina una domanda o un fascicolo, qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, il sesso, la razza o l'origine etnica, la cultura, la religione, l'età, la lingua, l'orientamento sessuale o lo stato fisico. Egli non deve mai abusare dei poteri conferitigli nell'esercizio delle sue funzioni.

k. Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 21/01/1998 pag. 0014 - 0025, modificato da Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/2008 pag. 0003 - 0020

Capitolo 2 Servizio universale

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

(...)

- fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;

(...)

4) La non discriminazione in materia di aiuto allo sviluppo

a. Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2007 pag. 0001 – 0066, modificato da Regolamento di esecuzione (UE) n. 813/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 247 del 13/09/2012 pag. 0012 - 0012

Articolo 3 Principi dell'assistenza

La Commissione garantisce l'applicazione dei seguenti principi in relazione all'assistenza fornita nell'ambito del regolamento IPA:

- l'assistenza concessa rispetta i principi di coerenza, complementarità, coordinamento, partenariato e concentrazione,
- l'assistenza è coerente con le politiche dell'UE e favorisce l'allineamento all'acquis comunitario,
- l'assistenza è conforme ai principi di bilancio stabiliti dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
- l'assistenza è in linea con le esigenze individuate nell'ambito del processo di allargamento e con le capacità di assorbimento del paese beneficiario. Essa tiene anche conto dell'esperienza acquisita,
- viene fortemente incoraggiata la diretta partecipazione del paese beneficiario alla programmazione e attuazione dell'assistenza e viene garantita un'adeguata visibilità dell'intervento dell'UE,
- le operazioni vengono preparate in maniera adeguata, fissando obiettivi chiari e verificabili che devono essere raggiunti entro un determinato periodo,
- nel corso delle diverse fasi di attuazione dell'assistenza vengono combattute tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali,
- gli obiettivi dell'assistenza preadesione vengono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

b. Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/2006 pag. 0041 – 0071, modificato da Regolamento (UE) n. 1341/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 347 del 30/12/2011 pag. 0034 - 0040

Articolo 5 Programmi geografici

1. Un programma geografico copre le attività di cooperazione, nei settori di pertinenza, con paesi e regioni partner individuati su base geografica.

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza comunitaria ai paesi dell'America latina, all'Asia, all'Asia centrale, al Medio Oriente, di cui all'allegato I, nonché al Sud Africa include azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione volte a:

a) sostenere l'attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere gli OSM;

Sviluppo umano

b) rispondere alle esigenze essenziali della popolazione, con attenzione prioritaria all'istruzione primaria e alla salute, in particolare:

Salute

i) aumentando l'accesso e la fornitura di assistenza sanitaria per i gruppi a più basso reddito ed emarginati, compresi le donne e i bambini, le persone che appartengono a gruppi oggetto di discriminazione fondata sull'etnia, la religione, o di qualsiasi altra forma di discriminazione e le persone con disabilità, concentrandosi in particolare sui relativi OSM, segnatamente la riduzione della mortalità infantile, il miglioramento della salute materno-infantile, sessuale e riproduttiva e i diritti enunciati nel programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS) svoltasi al Cairo, nonché la lotta alle malattie legate alla povertà, in particolare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria;

c. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/7/2006 pag. 25–78, modificato da Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 133 del 23/05/2012 pag. 0001 - 0006

[Considerazioni]

(30) Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

Articolo 16 Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.

d. Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 31/7/2006 pag. 1–11, modificato da Regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, Gazzetta ufficiale n. L 132 del 29/05/2010 pag. 0001 - 0002

[Considerazioni]

(8) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

e. Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 21/10/2005 pag. 0001 – 0040, modificato da Regolamento (UE) n. 1312/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 339 del 21/12/2011 pag. 0001 - 0003

Capo III Principi del sostegno

Articolo 8 Parità tra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei programmi.

Ciò include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

f. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 02/07/1996 pag. 0001 – 0006, modificato da Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009, Gazzetta ufficiale n. L 087 del 31/03/2009 pag. 0109 - 0154

[Considerazioni]

(...)

considerando che l'aiuto umanitario, il cui solo obiettivo consiste nel prevenire e nell'alleviare la sofferenza umana, è concesso in base al principio della non discriminazione tra le vittime per motivi razziali, etnici, religiosi, inerenti al sesso o all'età, alla nazionalità o all'appartenenza politica e che non potrebbe essere retto da considerazioni di natura politica o subordinato ad esse.

(...)

5) Diverse raccomandazioni e risoluzioni

a. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/2006 pag. 0072 – 0077

[Considerazioni]

(5) La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni necessarie per garantire la libera circolazione delle trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di espressione e d'informazione; è opportuno tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

(...)

(18) È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.

(...)

RACCOMANDANO CHE:

I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

(...)

3. responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

a) incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

(...)

II. L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

(...)

4. prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società.

b. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

Gazzetta ufficiale n. L 394 del 30/12/2006 pag. 0010 – 0018

ALLEGATO - COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenze chiave

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

(...)

6. Competenze sociali e civiche

Definizione:

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

(...)

B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. (...)

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all'UE e all'Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri.

c. Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 22/03/2005 pag. 0067 – 0077

ALLEGATO

SEZIONE 1 - La Carta europea dei ricercatori

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI VALIDI PER I DATORI DI LAVORO E I FINANZIATORI

Non discriminazione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell'età, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell'orientamento sessuale, della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche.

d. Raccomandazione del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0049 – 0052

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. di orientare la loro politica generale nel campo della protezione sociale, fatte salve le competenze degli Stati membri di definire i principi e l'organizzazione dei rispettivi sistemi nei settori in questione, in conformità degli obiettivi seguenti:

(...)

2. La concessione delle prestazioni di protezione sociale dovrebbe rispettare i principi seguenti:

a) parità di trattamento, in modo da evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, sulla razza, sul sesso, sulla religione, sui costumi o sulle opinioni politiche, quando i postulanti soddisfano le condizioni di durata di affiliazione e/o residenza necessarie per ricevere prestazioni;

e. Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)

Gazzetta ufficiale n. C 308 del 19/12/2007 pag. 0001 – 0005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Rammentando che:

1. la non discriminazione e la parità di trattamento, sanciti in particolare negli articoli 2, 3 e 13 del trattato CE, sono principi fondamentali dell'Unione europea di cui tutte le politiche dell'Unione europea dovrebbero tenere conto;

2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 21, il divieto di discriminazione fondata su una serie di motivi e, all'articolo 23, la regola secondo cui la parità tra gli uomini e le donne deve essere garantita in tutti i campi;

(...)

Considerando che:

1. nonostante i numerosi progressi compiuti nella promozione delle pari opportunità e nella lotta alla discriminazione, grazie, tra l'altro, all'adozione della legislazione in materia e all'istituzione di enti nazionali per le pari opportunità, continuano ad essere presenti nell'UE disuguaglianze e discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o l'origine etnica, sull'età, sulla disabilità, sulla religione o le convinzioni personali, o sull'orientamento sessuale, con grave danno per gli uomini e le donne che ne sono oggetto e per l'intera società europea;

(...)

Rilevando che:

1. le politiche a favore delle pari opportunità sono strumenti essenziali di coesione sociale, crescita economica, prosperità e competitività e, quindi, della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

2. le tre direttive che attuano il principio della parità di trattamento adottate finora ai sensi dell'articolo 13 sono: la direttiva 2000/43/CE del Consiglio [5] che contempla la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica nel campo dell'occupazione, dell'accesso a beni e servizi, dell'istruzione e della protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE del Consiglio [6] relativa a tutte le altre forme di discriminazione, vale a dire la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nel campo dell'occupazione e dell'impiego; la direttiva 2004/113/CE del Consiglio [7] riguardante la discriminazione basata sul sesso nel settore dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;

(...)

5. è essenziale che le azioni di lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, sulla religione o le convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale tengano conto dei diversi modi in cui gli uomini e le donne sperimentano la discriminazione;

(...)

7. i vantaggi della diversità, sia per la società europea che per i cittadini, dovrebbero essere evidenziati attraverso il positivo contributo che ciascuno, indipendentemente dal sesso, dalla razza o origine etnica, dall'età, da disabilità, dalla religione o convinzioni personali o dall'orientamento sessuale, può apportare;

(...)

Invita gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze:

1. ad assicurare una piena ed efficace attuazione e valutazione della vigente legislazione contro la discriminazione e in materia di parità di genere;

2. a intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nell'ambito del mercato del lavoro o al di fuori di esso;

(...)

19. a condannare fermamente e ad adottare tutte le misure necessarie per impedire ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone sulla base della religione o delle convinzioni personali;

(...)

C. Diritto di lavoro (periodo di riposo)

1. Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 18/11/2003 pag. 0009 - 0019

Capo 2 Periodi minimi di riposo – altri aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Articolo 3 Riposo giornaliero

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive.

Articolo 4 Pausa

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa la cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.

Articolo 5 Riposo settimanale

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3.

Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.

Articolo 6 Durata massima settimanale del lavoro

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:

- a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;
- b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Capo 3 Lavoro notturno – lavoro a turni – ritmo di lavoro

Articolo 8 Durata del lavoro notturno

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- a) l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;
- b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.

Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.

Capo 4 Disposizioni varie

Articolo 16 Periodi di riferimento

Gli Stati membri possono prevedere:

- a) per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di riferimento non superiore a 14 giorni;
- b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro), un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.

I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini del computo della media;

- c) per l'applicazione dell'articolo 8 (durata del lavoro notturno), un periodo di riferimento definito previa consultazione delle parti sociali o mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o regionale fra le parti sociali.

Il periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore prescritto a norma dell'articolo 5 non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento in questione.

Capo 5 Deroghe ed eccezioni

Articolo 17 Deroghe

1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

- a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
- b) di manodopera familiare; o
- c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

2. Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 20/08/1994 pag. 0012 - 0020, modificato da Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, Gazzetta ufficiale n. L 165 del 27/06/2007 pag. 0021 - 0024

[Considerazioni]

(...)

considerando che per quanto attiene al periodo di riposo settimanale, occorre tenere debitamente conto della diversità dei fattori culturali, etnici, religiosi e di altra indole prevalenti negli Stati membri; che in particolare spetta a ciascuno Stato membro decidere, da ultimo, se e in quale misura la domenica debba essere compresa nel riposo settimanale.

(...)

D. Diritto di asilo

1. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2011 pag. 0009 – 0026

[Considerazioni]

(29) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d) "rifugiato" : cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;

e) "status di rifugiato" : il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

(...)

CAPO III REQUISITI PER ESSERE CONSIDERATO RIFUGIATO

(...)

Articolo 10 Motivi di persecuzione

1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) il termine "razza" si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) il termine "religione" include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

(...)

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

2. Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1o dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 13/12/2005 pag. 0013 – 0034

Articolo 27

Concetto di paese terzo sicuro

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

3. Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 06/08/2004 pag. 0019 - 0023

[Considerazioni]

(7) Gli Stati membri dovrebbero applicare la presente direttiva senza discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credenze, opinioni politiche od ogni altra opinione, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizioni economiche, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

4. Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 23/01/2004 pag. 0044 – 0053, modificato da Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 maggio 2011, Gazzetta ufficiale n. L 132 del 19/05/2011 pag. 0001 - 0004

[Considerazioni]

(5) Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

E. Cultura

1) Beni culturali

a. Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 08/07/2003 pag. 0006 – 0023, modificato da Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2012 della Commissione, del 1° febbraio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 030 del 02/02/2012 pag. 0011 - 0012

Articolo 3

1. È vietato quanto segue:

- a) l'importazione o l'introduzione nel territorio della Comunità;
- b) l'esportazione o l'uscita dal territorio della Comunità e,
- c) il commercio di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale dell'Iraq e altri oggetti che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato II, se sono stati rimossi illegalmente da siti in Iraq, in particolare se:
 - i) gli oggetti costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi o dei fondi di conservazione delle biblioteche iracheni, o degli inventari delle istituzioni religiose irachene, o
 - ii) si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti dall'Iraq senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari irachene.

2. Tali divieti non si applicano se viene dimostrato che:

- a) gli oggetti culturali sono stati esportati dall'Iraq prima del 6 agosto 1990, o
- b) gli oggetti culturali vengono restituiti alle istituzioni irachene conformemente all'obiettivo di facilitarne la restituzione in condizioni di sicurezza di cui al paragrafo 7 della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

b. Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro

Gazzetta ufficiale n. L 074 del 27/03/1993 pag. 0074 - 0079, modificato da Direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, Gazzetta ufficiale n. L 187 del 10/07/2001 pag. 0043 - 0044

[Considerazioni]

(...)

considerando che la presente direttiva dovrebbe riguardare anche i beni culturali che sono classificati come beni del patrimonio nazionale e che fanno parte integrante delle collezioni pubbliche o degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche, ma che non rientrano in queste categorie comuni.

(...)

Articolo 1

1) « bene culturale »: un bene

- che è qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, tra i « beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico », in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE;

- che appartiene ad una delle categorie di cui all'allegato, o pur non rientrando in una di queste categorie costituisce parte integrante:

- delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche.

Ai fini della presente direttiva, per « collezioni pubbliche » si intendono le collezioni di proprietà di uno Stato membro, di un'autorità locale o regionale situata in uno Stato membro, oppure di un ente che sia situato nel territorio di uno Stato membro e che sia classificato come « pubblico » conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione in quanto proprietà di detto Stato membro o di un'autorità locale o regionale oppure è finanziato in modo significativo dagli stessi,

- degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche.

(...)

Articolo 7

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che l'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore.

In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente. Tuttavia, nel caso di beni che fanno parte delle collezioni pubbliche di cui all'articolo 1, punto 1, e dei beni ecclesiastici, negli Stati membri in cui sono oggetto di misure speciali di tutela in virtù del diritto nazionale, l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di settantacinque anni, tranne negli Stati membri in cui l'azione è imprescrittibile e nel caso di accordi bilaterali tra Stati membri che prevedano un termine superiore a settantacinque anni.

Allegato

Categorie che sono contemplate dall'articolo 1, punto 1, secondo trattino ed a cui devono appartenere, per poter essere restituiti, conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del « patrimonio nazionale » ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE

A. 1. (...)

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni. (...)

2) I Media (esercizio delle attività televisive)

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 15/04/2010 pag. 0001 – 0024

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(...)

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

(...)

4. Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

(...)

CAPO III DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Articolo 6

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

(...)

Articolo 10

(...)

4. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

CAPO VII PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

Articolo 20

(...)

2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

3) Diritto d'autore

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019

Capo II Diritti ed eccezioni

Articolo 2 Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
- d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
- e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

Articolo 3 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

(...)

Articolo 5 Eccezioni e limitazioni

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica, politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

(...)

g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica.

(...)

F. Macellazione o abbattimento di animali

1. Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 303 del 18/11/2009 pag. 0001 – 0030

[Considerazioni]

(15) Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri in materia in particolare di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe la natura stessa dell'evento in questione.

(18) La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "abbattimento" : qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale;
 - b) "operazioni correlate" : operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;
 - c) "animale" : qualsiasi animale vertebrato, ad esclusione dei rettili e degli anfibi;
 - d) "abbattimento d'emergenza" : l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze;
 - e) "stabulazione" : la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonché aree aperte connesse con il funzionamento del macello o facenti parte dello stesso;
 - f) "stordimento" : qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea;
 - g) "macellazione rituale" : una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;
- (...)

Articolo 4 Metodi di stordimento

1. Gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale.

I metodi di cui all'allegato I che non comportino la morte istantanea ("semplice stordimento") sono seguiti quanto più rapidamente possibile da una procedura che assicuri la morte quali il dissanguamento, l'enervezione, l'elettrocuzione o la prolungata anossia.

(...)

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.

Articolo 27 Relazione

(...)

2. Entro l' 8 dicembre 2012, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. Questa relazione si basa sui risultati di uno studio scientifico di comparazione di questi sistemi con i sistemi che mantengono i bovini in posizione eretta e tiene conto degli aspetti legati al benessere degli animali nonché delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l'accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale.

2. Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007 , che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n L 182 del 12/07/2007, pag. 0019–0028

[Considerazioni]

(1) Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la Comunità europea prevede che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nel settore dell'agricoltura, la Comunità e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

3. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 30/04/2004 pag. 0055 – 0205, modificato da Regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, del 11 gennaio 2012, Gazzetta ufficiale n. L 8 del 12/01/2012 pag. 0029 - 0030

Allegato III Requisiti specifici

Capitolo IV: Igiene della macellazione

Gli operatori del settore alimentare che gestiscono macelli in cui vengono macellati ungulati domestici devono conformarsi ai seguenti requisiti.

(...)

7. Lo stordimento, il dissanguamento, la scuoiatura, l'eviscerazione e la tolettatura devono essere effettuati senza indebito ritardo e in modo da evitare contaminazioni delle carni. In particolare:

et

a) durante il dissanguamento, la trachea e l'esofago devono rimanere intatti, salvo nel caso di macellazione effettuata secondo un'usanza religiosa;

4. Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1993 pag. 0021 - 0034, modificato da Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, Gazzetta ufficiale n. L 303 del 18/11/2009 pag. 0001 - 0030

[Considerazioni]

(...)

considerando che durante la macellazione o l'abbattimento agli animali deve essere evitato qualsiasi dolore o sofferenza evitabile;

considerando che è tuttavia necessario autorizzare prove tecniche e scientifiche nonché tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi.

(...)

Capitolo I Disposizioni generali

Articolo 2, 2° comma

Tuttavia, l'autorità religiosa dello Stato membro per conto della quale sono effettuate delle macellazioni è competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo determinati riti religiosi. Detta autorità opera, per le altre disposizioni della presente direttiva, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, quale definito all'articolo 2 della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 5

1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile trasportati nei macelli ai fini della macellazione sono:

(...)

c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni dell'allegato C;

(...)

2. Per gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi non si applicano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). (...)

G. Protezione dei dati personali

1. Regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione, del 5 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 06/04/2011 pag. 0022 – 0024

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

h) "residente", residente abituale nel luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, non considerando le assenze temporanee per svaghi, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

2. Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13/08/2008 pag. 0014 – 0020, attuato da Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, Gazzetta ufficiale n. L 329 del 15/12/2009 pag. 0029 - 0068

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

d) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

3. Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/2007 pag. 0023 – 0029

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento fissa norme comuni riguardo alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche comunitarie in materia di: (...)

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "dimora abituale", il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo quotidiano di riposo a prescindere dalle assenze temporanee a fini ricreativi, di vacanza, visita a parenti e amici, affari e motivi professionali, trattamenti medici o pellegrinaggi religiosi, oppure, in assenza di dati disponibili, il luogo di residenza legale o registrato;

4. Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 23/03/2002 pag. 0029 - 0034

Articolo 3 Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri:

a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o

b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.

Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.

2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.

5. Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 12/01/2001 pag. 0001 - 0022

[Considerazioni]

(29) Tali casi riguardano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure il trattamento di dati relativi alla salute o alla vita sessuale che siano necessari per rispettare gli obblighi e i diritti specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del lavoro o per un motivo importante d'interesse pubblico. Si tratta anche del trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza, oppure ancora dell'autorizzazione ad applicare all'interessato una decisione che produca effetti giuridici nei suoi confronti o che la danneggi in modo significativo, fondata solo su un trattamento automatizzato dei dati destinato a valutare alcuni aspetti della sua personalità.

Capo II Condizioni generali di liceità del trattamento di dati personali

Sezione 3 Categorie particolari di trattamento

Articolo 10 Trattamento di categorie particolari di dati

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, come pure trattare dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando:

(...)

e) il trattamento in questione è eseguito, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da un organismo senza fini di lucro che costituisca un ente integrato in un'istituzione o in un organismo comunitario cui in virtù dell'articolo 4 della direttiva 95/46/CE non si applica la normativa nazionale sulla protezione dei dati e che si prefigga finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, purché il trattamento in questione riguardi

unicamente i membri di detto organismo ovvero persone che sono in regolare contatto con esso per finalità connesse a quelle dell'organismo stesso e i dati non siano comunicati a terzi senza il consenso dell'interessato.

6. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Gazzetta ufficiale n. L 178 del 17/07/2000 pag. 0001 - 0016

Capo I Disposizioni generali

Articolo 3 Mercato interno

(...)

2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

(...)

4. Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

- ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona; (...)

7. Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 22/03/1997 pag. 0001 - 0016, modificato da Regolamento (CE) n. 766/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Gazzetta ufficiale n. L 218 del 13/08/2008 pag. 0048 - 0059

Titolo V Sistema d'informazione doganale

Capitolo 2 Funzionamento e utilizzazione del SID

Articolo 24

Il SID consiste in una base di dati centrale cui si può accedere tramite terminali situati in ogni Stato membro e presso la Commissione. Il sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 23, paragrafo 2, raggruppati secondo le seguenti categorie:

a) merci;

b) mezzi di trasporto;

c) imprese;

d) persone;

e) tendenze in materia di frode;

f) competenze disponibili.

Articolo 25

5. In nessun caso vengono immessi i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, né i dati riguardanti le condizioni di salute o la vita sessuale.

H. Finanze

1) Diritto tributario

a. Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 10/11/2009 pag. 0005 – 0030

TITOLO X IMPORTAZIONI DI BENI A FINI DI PROSPEZIONE COMMERCIALE

CAPO 3 Beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile

Articolo 67

1. Sono ammessi in esenzione, fatti salvi gli articoli 68, 69, 70 e 71:

- a) i piccoli campioni rappresentativi di merci destinati ad un'esposizione o ad una manifestazione consimile;
- b) i beni importati unicamente per la loro dimostrazione o la dimostrazione di macchine o apparecchi presentati ad una esposizione o ad una manifestazione consimile;
- c) i materiali diversi di scarso valore come colori, vernici, carta da parati destinati a essere utilizzati per la costruzione, la sistemazione e la decorazione di padiglioni provvisori in un'esposizione o manifestazione consimile e che vanno distrutti per la loro stessa utilizzazione;
- d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per i beni presentati in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "esposizione o manifestazione consimile" si intendono:

(...)

- c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo, culturale, sportivo, religioso o culturale, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

TITOLO XII IMPORTAZIONI VARIE

CAPO 2 Documentazione a carattere turistico

Articolo 80

Sono ammessi in esenzione:

- a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

b. Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 11/12/2006 pag. 0001 - 0118, modificato da Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, Gazzetta ufficiale n. L 326 del 10/12/2010 pag. 0001 - 0002

Capo 2 Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico

Articolo 132

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(...)

k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;

l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;

2) Enti creditizi

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 30/6/2006, pag. 1–200, modificato da Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 5 dicembre 2011, Gazzetta ufficiale n. L 112 del 24/04/2012 pag. 0006 – 0110

Allegato VI Metodo standardizzato

Parte 1 Fattori di ponderazione del rischio

Tabella 2

2. Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

10. Le esposizioni nei confronti di chiese e comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente alla legislazione che conferisce loro questo diritto, sono considerate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali, ma non si applica il punto 9. In questo caso, ai fini dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera a) non può essere esclusa l'autorizzazione ad applicare il titolo V, capo 2, sezione 3, sottosezione 1.

3) Disposizioni varie

a. Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi Testo rilevante ai fini del SEE.

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 08/12/2006 pag. 0001 - 0009

Articolo 18 Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

1. Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal

diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

b. Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 24/11/2006 pag. 0001 - 0011

Titolo III Beneficiari e forme di finanziamento

Articolo 10 Ammissibilità

(...)

2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.

c. Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 09/11/2006 pag. 0001 – 0014

Articolo 14 Ammissibilità

1. Possono beneficiare di un finanziamento finalizzato all'attuazione dei programmi d'azione, dei programmi congiunti di cooperazione transfrontaliera o delle misure speciali ai sensi del presente regolamento: (...)

h) i seguenti attori non statali: (...)

viii) chiese e associazioni o comunità religiose;

I. Diritto economico

1) Indice dei prezzi al consumo

a. Regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione del 20 novembre 1996 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 296 del 21/11/1996 pag. 0008 - 0029, modificato da Regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, Gazzetta ufficiale n. L 261 del 29/09/2001 pag. 0046 - 0048

Allegato II Presentazione particolareggiata dei sottoindici dell'IPCA: ripartizione per divisione (livello a due cifre), gruppo (livello a tre cifre) E classe (1) (livello a quattro cifre) (2)

12. Beni e servizi vari

12.7 Altri servizi n.c.a. (...)

Non comprende: conformemente alle disposizioni del SEC 1995, sono esclusi i contributi e i diritti versati agli enti professionali, alle associazioni religiose e alle associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive [SEC 1995, punto 3.77, lettera e)] e le commissioni versate ad agenti immobiliari in relazione all'acquisto o alla vendita di attivi non finanziari [«Investimenti fissi lordi», secondo il SEC 1995, punti 3.102, 3.105, lettera a), 3.111, 3.115].

b. Regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione del 9 settembre 1996 sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 10/09/1996 pag. 0003 - 0010, modificato da Regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007, Gazzetta ufficiale n. L 296 del 15/11/2007 pag. 0022 - 0026

ALLEGATO Ib

A. DEFINIZIONE DELLA SPESA PER CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE IN TERMINI MONETARI

(...)

19. a) Non comprende le quote di associazione, i contributi ed i diritti versati dalle famiglie alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, quali sindacati, enti professionali, associazioni dei consumatori, associazioni religiose ed associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive.

(...)

2) Sistema europeo dei conti

Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 30/11/1996 pag. 0001 - 0469, modificato da Regolamento (UE) n. 715/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, Gazzetta ufficiale n. L 210 del 11/08/2010 pag. 0001 - 0021

Allegato A Sistema europeo dei conti SEC 1995

Capitolo 2. Unità e insiemi di unità

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

2.88. Non sono compresi in questo settore le istituzioni di limitata importanza, le cui operazioni sono assimilate a quelle delle famiglie (S.14).

Il settore istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprende le seguenti istituzioni che forniscono alle famiglie beni e servizi non destinabili alla vendita:

a) i sindacati, le organizzazioni professionali o di categoria, le associazioni di consumatori, i partiti politici, le chiese o società religiose (comprese quelle finanziate ma non controllate dalle amministrazioni pubbliche), i circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi.

(...)

3) Diritto dei marchi

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 08/11/2008 pag. 0025 - 0033

[Considerazioni]

(1) La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [3], è stata modificata nel suo contenuto [4]. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

Articolo 3 - Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

(...)

2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(...)

b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;

4) Statistica

a. Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 04/06/2008 pag. 0234 – 0237

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sui posti di lavoro vacanti riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

(...)

3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definite nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di dieci dipendenti, sono determinate sulla base degli studi di fattibilità di cui all'articolo 7.

(...)

Articolo 7 - Studi di fattibilità

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:

(...)

v) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

b. Regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 298 del 17/11/2003 pag. 0029 – 0033

Allegato

1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, alla componente longitudinale di EU-SILC si applicano le seguenti definizioni:

l) istituzione: case di riposo per anziani, istituti sanitari, religiosi (conventi, monasteri), correttivi e penali. Fondamentalmente, le istituzioni si distinguono dalle collettività per il fatto che, nelle prime, i residenti non hanno alcuna responsabilità individuale nel governo della casa. Talvolta, in base a questa regola, le case di riposo per anziani vengono considerate collettività.

J. Diritto doganale

1. Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 10/12/2009 pag. 0023 – 0057

TITOLO II FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO XXI Merci importate a fini di prospezione commerciale

Articolo 90

1. Fatti salvi gli articoli da 91 a 94 sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

(...)

d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per "esposizione o manifestazione consimile" si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo;

eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci di paesi terzi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 130

Il presente regolamento non osta a che:

a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica;

2. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0001 – 0023, modificato da Regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008, Gazzetta ufficiale n. L 097 del 09/04/2008 pag. 0064 - 0066

[Considerazioni]

(22) Inoltre, l'etichettatura dovrebbe informare in merito a ogni caratteristica o proprietà che rende un alimento o mangime diverso dalla sua versione tradizionale per quanto riguarda composizione, valore nutrizionale o effetti nutrizionali, uso cui l'alimento o mangime è destinato, conseguenze per la salute di alcuni settori della popolazione e caratteristiche o proprietà che possono dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Capo II Alimenti geneticamente modificati

Sezione 1 Autorizzazione e vigilanza

Articolo 4 Requisiti

1. Gli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non devono:

- a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;
- b) trarre in inganno i consumatori;
- c) differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale.

2. Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le relative condizioni dell'autorizzazione. (...)

Articolo 5 Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve essere presentata una domanda in conformità delle disposizioni che seguono.

(...)

3. La domanda è corredata dei seguenti elementi:

(...)

g) una dichiarazione argomentata attestante che l'alimento non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per la sua etichettatura in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b);

Sezione 2 Etichettatura

Articolo 13 Requisiti

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari, gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente sezione sono soggetti ai seguenti requisiti specifici in materia di etichettatura:

(...)

2. Oltre ai requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, l'etichetta menziona anche le caratteristiche o proprietà, quali specificate nell'autorizzazione, nei seguenti casi:

(...)

b) se un alimento può dare luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Capo III Mangimi geneticamente modificati

Sezione 1 Autorizzazione e vigilanza

Articolo 15 Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica:

- a) agli OGM destinati all'alimentazione degli animali;
- b) ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;
- c) ai mangimi prodotti a partire da OGM.

Articolo 16 Requisiti

2. Nessuno può immettere in commercio, usare o modificare un prodotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le pertinenti condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 17 Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è presentata una domanda in conformità delle disposizioni che seguono.

(...)

3. La domanda è corredata dei seguenti elementi:

(...)

g) una dichiarazione argomentata attestante che il mangime non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per la sua etichettatura in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera d);

Sezione 2 Etichettatura

Articolo 24 Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica ai mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 25 Requisiti

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario concernenti l'etichettatura dei mangimi, i mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono soggetti ai seguenti requisiti specifici in materia di etichettatura.

2. Nessuno può immettere sul mercato mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se i particolari sotto indicati non compaiono, in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile, su un documento di accompagnamento o, se del caso, sulla confezione, sul contenitore o su un'etichetta ad esso attaccata.

Ciascun mangime di cui è composto un mangime specifico è soggetto alle seguenti norme:

(...)

d) come indicato nell'autorizzazione, deve essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

3. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 07/09/1987 pag. 0001 - 0675, modificato da Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 351 del 20/12/2012 pag. 0036 - 0039

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

ALLEGATO I - NOMENCLATURA COMBINATA

Parte seconda Tabella dei dazi

Sezione XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materoe; minuterie di fantasia; monete

Capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materoe; minuterie di fantasia; monete

9. Ai sensi della voce 7113, per "minuterie o oggetti di gioielleria" si intendono:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasisigari o portasisigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10. Ai sensi della voce 7114, per "oggetti di oreficeria", si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

K. Diritto di famiglia

1. Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Gazzetta ufficiale n. L 343 del 29/12/2010 pag. 0010 - 0016

[Considerazioni]

(30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

2. Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 03/10/2003 pag. 0012 – 0018

[Considerazioni]

(5) Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione e convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali.

3. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 23/12/2003 pag. 0001 – 0029, modificato da Regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004, Gazzetta ufficiale n. L 367 del 14/12/2004 pag. 0001 - 0002

Capo V Relazioni con gli altri atti normativi

Articolo 63 Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.
2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III, sezione 1, del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (Concordati) conclusi con la Santa Sede:
 - a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
 - b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.
 - c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con secondo protocollo aggiuntivo del 6 gennaio 1995.

4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
- b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

L. Allargamento dell'UE

1. Atti relativi all' adesione della repubblica ellenica alle Comunità Europee, atto finale, dichiarazione comune concernente il Monte Athos

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 19/11/1979 pag. 0186

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunità curerà di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento.

2. Acquis di Schengen - Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0083 - 0089

[Atto finale]

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

5) Dichiarazione comune relativa al Monte Athos

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990.

M. Disposizioni varie

1. Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14.11.2012, pagg. 0057–0073

[Considerazioni]

(9) Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

(...)

(59) Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

2. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14.11.2012, pagg. 0001–0056

Articolo 5 Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1o gennaio 2014 il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 m² a partire dal 9 luglio 2015.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3 % della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m² e, a partire dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m², di proprietà del governo centrale e di detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione globale degli edifici del governo centrale conformemente al primo comma, gli Stati membri possono scegliere di considerare l'edificio come un insieme comprendente l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il funzionamento e la manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in termini di costi e tecnicamente possibile.

2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di edifici:

c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

3. Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 18/06/2010 pag. 0013 – 0035

Articolo 4 Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 3. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 5, una volta che il quadro sia stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

I requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.

2. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

(...)

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

(...)

4. Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2009 pag. 0030 – 0050

ALLEGATO

ACCORDO dell'ECSC e dell'ETF relativo alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006

(...)

REGOLAMENTI E NORME

(...)

TITOLO 3 ALLOGGIO, STRUTTURE RICREATIVE, VITTO E RISTORAZIONE

Norma A3.1 – Alloggio e strutture ricreative

(...)

4. Nel caso delle navi dove è necessario tenere conto, senza discriminazioni, degli interessi dei marittimi con religioni e pratiche sociali diverse e distinte, l'autorità competente può, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, consentire deroghe, equamente applicate, alla presente norma, a condizione che non comportino una situazione complessiva meno favorevole di quella risultanti dall'applicazione della presente norma.

Regola 3.2 – Vitto e ristorazione

1. Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera tengano a bordo e servano alimenti e acqua potabile di qualità, valore nutrizionale e quantità appropriati che coprano adeguatamente il fabbisogno della nave e tengano conto delle diversità religiose e culturali.

(...)

Norma A3.2 – Vitto e ristorazione

(...)

2. Ogni Stato membro garantisce che le navi battenti la sua bandiera rispettino le seguenti norme minime:

a) le scorte di cibo e acqua potabile, tenendo conto del numero dei marittimi a bordo, delle loro esigenze religiose e delle pratiche culturali riguardanti il cibo, nonché della durata e la natura del viaggio, devono essere adeguate in termini di quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà;

(...)

TITOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA SANITARIA E BENESSERE

(...)

Norma A4.4 – Accesso alle strutture sociali di terra per i marittimi

1. Ogni Stato membro prescrive che le strutture sociali presenti sul suo territorio siano disponibili all'uso da parte di tutti i marittimi, indipendentemente da nazionalità, razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche, origine sociale o stato di bandiera della nave su cui sono occupati o ingaggiati o lavorano.

5. Raccomandazione del Consiglio, del 6 dicembre 2007, relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale

Gazzetta ufficiale n. C 314 del 22/12/2007 pag. 0004 – 0021

ALLEGATO - MANUALE PER LE AUTORITÀ DI POLIZIA E DI SICUREZZA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE IN OCCASIONE DI EVENTI IMPORTANTI DI DIMENSIONE INTERNAZIONALE

III.2.3. Minacce terroristiche

Considerato che l'UE e taluni suoi Stati membri sono attori importanti della politica internazionale, l'UE e i suoi Stati membri possono essere un bersaglio di terroristi internazionali spinti da motivi politici o religiosi. Oltre alla possibilità che l'UE o i suoi Stati membri siano oggetto di attacchi di terroristi internazionali in occasione di

eventi importanti vi è anche la possibilità di attacchi di organizzazioni o gruppi terroristici che si trovano nell'UE o nei suoi Stati membri.

6. Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 14/06/2007 pag. 0001 – 0021, modificato da Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 316 del 14/11/2012 pag. 0012 - 0033

[Considerazioni]

(8) In base ai principi stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione [6], un articolo pirotecnico dovrebbe essere conforme alla presente direttiva all'atto della sua prima immissione sul mercato comunitario. Considerate le festività religiose, culturali e tradizionali degli Stati membri, i fuochi d'artificio prodotti dal fabbricante per uso proprio e per i quali uno Stato membro abbia approvato l'uso sul suo territorio non dovrebbero essere considerati immessi sul mercato e non dovrebbe quindi essere necessario che siano conformi alla presente direttiva.

7. Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 22/03/2007 pag. 0001 – 0010

Articolo 7 Ammissibilità

(...)

2. Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni di popolazioni locali, le associazioni professionali e i gruppi di iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni indipendenti che possono dare il proprio contributo allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.